

Bollettino

A cura dell'
**Ordine
degli Avvocati
del Cantone
Ticino**



49

**Aprile
2015**



Sommario

Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 12 giugno 2015	3	Varia	
Conti	8	La riforma della giustizia ticinese	26
Attività della FSA	10	Analisi della sentenza del Tribunale federale DTF 140 III 555	28
Attività della Commissione di disciplina	16	Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati	30
Attività della Commissione esami	17	Segnalazione sentenze	35
Attività della CFPG	18	Impressum	36
Attività del Servizio di consulenza giuridica	19		
Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 21 maggio 2014	21		

Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino del 12 giugno 2015

Avv. Pascal Cattaneo

Care Colleghe,
Cari Colleghi,

al termine della presente Assemblea generale ordinaria, concluderò il mio mandato quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Si è trattato di un'esperienza importante e arricchente, oltre che impegnativa, che mi ha permesso di raffrontarmi, sia a livello cantonale che federale, con le numerose tematiche e problematiche che toccano direttamente o indirettamente l'ambito dell'Avvocatura e della Giustizia.

Purtroppo, ad oggi, in buona parte dei membri dell'OATi, non vi è ancora quella necessaria consapevolezza dell'importanza del ruolo che l'OATi, per il tramite del suo Consiglio, è chiamato a svolgere, regolarmente, in tali settori. Per questi motivi invito tutti i Colleghi ad una partecipazione più attiva alle attività dell'Ordine, in particolar modo alle assemblee.

Prima di procedere nella presente relazione, non posso non ricordare, con commossa deferenza, i Colleghi deceduti nell'anno passato e ad inizio 2015. Si tratta degli avvocati Vittorio Meroni Carlovingsi, Marco Lombardi, Rubino Mensch e Nicola Tschudi. Invito tutti i presenti a riservare loro un minuto di raccoglimento.

I. Consiglio dell'Ordine, Commissioni e membri OATi

A livello statistico, ritengo utile esporre i seguenti dati.

Ad oggi gli iscritti all'OATi sono 742 (il 31.12.2014 erano 735, ad aprile 2014 erano invece 744, nel 2013, 738 e nel 2012 ,736). I praticanti iscritti sono invece 156.

Nel 2014 le defezioni dall'OATi sono state 3, così come per il 2015 (gennaio-aprile).

Nella sessione primaverile d'esami 2014, sono stati promossi 16 avvocati su 26, di cui 8 si sono iscritti sia nel Registro cantonale che all'Ordine; nella sessione autunnale 2014 dei 16 promossi su 26, gli iscritti al Registro cantonale sono stati 6, quelli all'Ordine 5.

Vi sono, infine, gli avvocati iscritti all'Albo UE/AELS, i quali sono, oggi, 98 (nel 2012 erano 57, nel 2013 72 e nel 2014 85), quindi in costante crescita.

Come oramai da prassi consolidata, anche nel 2014 l'Ordine ha organizzato l'aperitivo che segue la cerimonia di conferimento della patente di avvocato da parte del Tribunale d'Appello. Le due cerimonie (giugno e dicembre) si sono tenute nella sala del Consiglio Comunale di Lugano. L'Ordine è grato alla Città di Lugano per la disponibilità che da sempre riserva per questa importante cerimonia che rappresenta una tappa essenziale per i neo avvocati e permette all'Ordine di incontrarli personalmente unitamente alle loro famiglie, alle Autorità giudiziarie e agli esaminatori che partecipano alla cerimonia.

A livello nazionale, i rapporti con la Federazione Svizzera degli Avvocati, nel cui consiglio siede il Collega avv. Nicolò Salvioni a cui va il nostro più sentito ringraziamento anche per l'importante e proficuo lavoro di collegamento tra il nostro Ordine e quello nazionale, sono ottimi.

Nel corso dell'estate 2014 si è pure avuto modo di accogliere, per un incontro di lavoro, in Ticino, il presidente FSA avv. Schupp e il segretario Rall con i quali si è discusso delle problematiche legate all'Avvocatura e in particolare l'applicazione dell'accordo del FATCA (formulario R) e l'aumento degli avvocati stranieri in Svizzera e in Ticino.

II. Rapporti con il Dipartimento delle Istituzioni e con le Autorità giudiziarie

I rapporti dell'Ordine intercorsi nel 2014 con il Dipartimento delle Istituzioni e con le Autorità giudiziarie sono stati caratterizzati da una proficua e cordiale collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Nelle varie Commissioni di lavoro (Tribunale di Appello, Giudicature di pace, Competenze in materia di contravvenzioni e Preture) del progetto denominato “Giustizia 2018”, nel 2014 sono stati delegati dei rappresentanti del Consiglio. Nel 2015 sono pure stati delegati l'avv. Gianluca Padlina e Gabriele Banfi nei Gruppi di lavoro denominati “Ministero Pubblico”, rispettivamente “Autorità di prima istanza”.

Nel corso del 2014 e del 2015 il Consiglio si è espresso in relazione alle proposte di modifica della *“legge sull'organizzazione giudiziaria concernente l'incompatibilità dei giudici supplenti del Tribunale di appello”*, della *“legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti in materia di videosorveglianza, di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e di controllo della corrispondenza postale negli stabilimenti di esecuzione delle pene e delle misure”*, dell'art. 5 del *“Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria”*, e degli articoli 7 cpv. 3 Lavv e 19 cpv. 2 LN, all'iniziativa parlamentare presentata in forma elaborata dal deputato Andrea Giudici concernente *“l'adeguamento e la semplificazione del diritto della responsabilità dello Stato”*, all'avanprogetto sulla soppres-

sione della Commissione di ricorso LAFE e alla modifica del *“regolamento sull'avvocatura per estendere le possibilità di coinvolgimento dei praticanti legali nei procedimenti penali”*. E a proposito di quest'ultima modifica, nel frattempo entrata in vigore, il Consiglio non può che rallegrarsene, ritenuto che si trattava di una modifica richiesta espressamente a più riprese dall'OATi. Finalmente i praticanti hanno potuto riottenere la possibilità di seguire i procedimenti penali anche in aula, ciò che permetterà loro di svolgere una formazione completa e arricchente.

I rapporti con la Camera per l'avvocatura e il Tribunale di Appello sono buoni e improntati ad una continua e proficua collaborazione per quanto concerne le reciproche competenze.

Pure le relazioni con il Ministero Pubblico sono positive ed in particolar modo con il Procuratore Generale avv. John Nosedà, con il quale i contatti sono continui, segnatamente quanto al funzionamento del servizio del picchetto penale.

III. Contratto Normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali.

Il Consiglio dell'Ordine ha proceduto ad inoltrare un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale nei confronti del Decreto del lodevole Consiglio di Stato, pubblicato il 27 febbraio 2015 mediante il quale il Governo cantonale ha fissato al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali.

Il Consiglio dell'Ordine ha cercato in tutti i modi di evitare di dover dare avvio ad un contenzioso in sede giudiziaria, invitando l'Esecutivo cantonale a sospendere l'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro e permettere così di recuperare la consultazione dell'Ordine, non esperita, al pari del tentativo di conciliazione con i datori di lavoro interessati. Purtroppo, il lodevole Consiglio di Stato non ha

ritenuto di dare seguito alle proposte formulate dal Consiglio dell'Ordine, respingendole per ragioni sostanzialmente legate alla volontà di non creare alcun precedente in questo particolare ambito.

Ritenuto che l'adozione del controverso contratto normale di lavoro è intervenuta senza che le Autorità coinvolte abbiano in alcun modo mai proceduto ad interpellare alcun datore di lavoro o alcun dipendente, né persone validamente autorizzate a rappresentare gli uni o gli altri, si è trattato di una scelta dovuta, già solo per richiamare la necessità di rispettare la dignità delle parti in causa e affermare il principio che, anche in questo genere di fattispecie, la ricerca di un contatto e almeno un concreto tentativo di concertazione tra le parti, siano passi assolutamente imprescindibili. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha avuto modo di segnalare la propria piena disponibilità a concorrere ad esaminare la situazione, a proporre delle soluzioni alternative e a farsi parte attiva per cercare di promuovere una soluzione in via conciliativa, senza purtroppo riuscire a convincere le Autorità a fare alcun passo verso questa direzione. La precisa disamina della fattispecie ha poi permesso di riscontrare tutta una serie di aspetti molto problematici, di natura sia formale che sostanziale, che ha portato alla decisione definitiva di insorgere dinanzi al Tribunale federale. Nel corso dell'Assemblea l'avv. Padlina che si è occupato di redigere il ricorso citato, avrà modo di illustrarne i motivi giuridici alla base.

IV. Servizio di consulenza giuridica

Si tratta di un servizio che è particolarmente apprezzato dai numerosi utenti che vi fanno capo, così come lo dimostrano i dati statistici.

Un sentito ringraziamento va rivolto, oltre che al presidente della Commissione, avv. Renato Cabrini, ai numerosi colleghi che si mettono annualmente a disposizione per questo importante servizio che l'OATi offre al pubblico, come pure alla Città di Lugano e al Comune di

Giubiasco per la messa a disposizione gratuita dei locali dove viene svolta la consulenza.

Invito altresì i Colleghi che, e penso in particolar modo ai giovani avvocati, desiderassero svolgere questa importante funzione, di annunciarsi al nostro segretariato o al presidente della Commissione.

V. Formazione

Lo scorso 29 settembre, in collaborazione con il Centro di Studi Bancari, si è tenuto un convegno dal titolo "Conflitti di diritto procedurale, prassi recente".

Stimolato dalla conferenza dal titolo "La firma elettronica: novità legislative e suo utilizzo" tenuta dagli avv. Roberto Valsangiacomo, Niccolò Salvioni e Gianni Cattaneo al termine della scorsa assemblea a Lugano, il Consiglio, in collaborazione con l'Ordine dei Notai del Cantone Ticino e la SUPSI, ha organizzato un workshop dal titolo "*Firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera*", il cui scopo è quello di proporre l'apprendimento pratico delle modalità di installazione della carta suisse ID e relativi software, come pure delle modalità di invio in forma elettronica certificata alle Autorità giudiziarie e ad altri utenti. L'iniziativa proposta ha riscosso un successo tale da dovere organizzare, ad oggi, ben 5 momenti formativi.

Proficua è la collaborazione con la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, la cui collaudata attività, sotto la presidenza del Giudice Giorgio A. Bernasconi è di grande pregio e interesse. A tutti i membri vanno i nostri sentiti ringraziamenti per i sempre interessanti momenti di formazione proposti e per le pubblicazioni molto curate e di attualità.

L'anno giudiziario si aprirà il prossimo 1 giugno e sarà abbinato ad una giornata di studio che tratterà "Il diritto edilizio".

Per il 2015 è stato allestito, grazie alla preziosa collaborazione del Centro Studi Bancari, una serie di appuntamenti formativi preparati appositamente per gli affiliati all'OATi e per i quali riceverete notizia regolarmente. Le formazioni avranno luogo in orario serale (16.00-19.30) e toccheranno temi di attualità. Nel corso delle prossime settimane (un'informazione in tal senso seguirà) si terrà un primo appuntamento dedicato alla gestione del formulario R, secondo i dettami del FACTA.

VI. BOA e sito Internet

L'operato della Commissione di redazione del bollettino dell'OATi, presieduta dall'avv. Flavia Biaggi-Fabio, pure membro del Consiglio, alla quale va il mio ringraziamento per l'ottimo e importante lavoro svolto, è sempre particolarmente apprezzato.

Al fine di sempre migliorare ed implementare il servizio d'informazione/formazione giuridica tramite il BOA, invito tutti i Colleghi e i Magistrati interessati a fornire un loro contributo, a volere annunciarsi alla presidenza della Commissione.

La Commissione informatica, a cui esprimo un sentito ringraziamento per l'impegno profuso e la professionalità con la quale viene assicurata la corretta e pronta gestione del sito internet (newsletter, pubblicazioni annunci ed informazioni, ecc.), è sempre molto attiva. Il periodo autunno 2014 – inizio 2015 è stato inoltre particolarmente impegnativo siccome, a seguito di alcune importanti modifiche al sito internet della FSA con il quale il sito internet dell'OATi è interfacciato, si sono palesati una serie di problemi di natura tecnica, che hanno comportato la necessità di procedere a parecchi "aggiornamenti" riguardanti i dati degli appartenenti all'OATi. Il Presidente avv. Roberto Valsangiacomo avrà modo di aggiornarci in merito.

VII. Attività presidenziale

Dall'assunzione della carica di presidente il 22 maggio 2014, vi sono state 21 segnalazioni, di cui 3 sono state trasmesse alla Commissione di disciplina per competenza, le altre o si sono concluse in conciliazione o sono in itinere.

Numerose sono state le chiamate telefoniche da terzi o da Colleghi, per questioni di vario genere, relative a comportamenti di Colleghi, rispettivamente a problematiche deontologiche, per la maggior parte delle volte evase direttamente telefonicamente.

Le segnalazioni ex art. 29 Cavv e 30 CSD sono state 9.

Intensa è pure stata l'attività pubblica del Presidente, che ha partecipato alle tradizionali cerimonie di conferimento della patente di avvocato, all'Assemblea dei delegati FSA a Losanna, all'apertura dell'anno giudiziario con le conferenze che sono seguite, alle sedute della CFPG, alle periodiche riunioni dei Presidenti degli Ordini cantonali presso la FSA a Berna, all'assemblea dei notai ticinesi, alla cerimonia d'insediamento dei giudici supplenti del TdA, agli incontri con determinate Autorità giudiziarie, come pure con associazioni e istituzioni che hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con l'attività forense.

Ho pure partecipato ai festeggiamenti per il 40esimo anniversario della nascita dell'Ordine degli avvocati giurassiani e alla Rentrée des avocats dell'Ordine degli avvocati di AIN (F).

Particolarmente interessante e utile ritengo, infine, sia stata la creazione, lo scorso mese di giugno a Losanna, della "Conférence latine des Bâtonniers" allo scopo di creare ulteriori momenti di scambio d'informazioni e opinioni legati al mondo dell'Avvocatura e della Giustizia, così da potere meglio affrontare, anche nei rispettivi cantoni di origine, le problematiche comuni legate ad esempio all'applicazione di leggi federali.

VIII. Momenti ricreativi

Come già indicato nel corso dell'ultima assemblea, il Consiglio ha deciso di reintrodurre al termine dell'assemblea, con scadenza biennale, una cena di gala. Forte della convinzione che momenti associativi di natura ricreativi e culturali possano ingenerare una maggiore conoscenza fra i membri allo scopo anche di rafforzare il senso di appartenenza e il suo buon funzionamento, quest'anno è pure stato organizzata (per il giorno seguente la tenuta dell'assemblea) una visita al Museo dei fossili del Monte San Giorgio WHL UNWESCO, realizzato dall'arch. Mario Botta, a cui seguirà, nelle corti della casa comunale ora museo, una degustazione di vini di una nota cantina del Mendrisiotto.

A dipendenza del riscontro che voi tutti vorrete dare a questa proposta, il Consiglio potrà valutare se continuare su questa strada o meno. La speranza, evidentemente, è che da questa iniziativa possano nascere ulteriori possibilità di momenti ricreativi.

IX. Situazione patrimoniale OATi

Da diversi anni, l'Ordine beneficia di una situazione patrimoniale stabile.

I conti consuntivi 2014 si sono chiusi con un utile d'esercizio di CHF 22'952.46, in leggerissima diminuzione rispetto all'utile dell'anno precedente (CHF 23'283.25).

La maggior voce di spesa continua ad essere costituita dalla tassa FSA pari a CHF 140'790.00, nel mentre i costi di gestione ammontano a complessivi CHF 146'983.65..

D'altra parte, tenuto conto del patrimonio di CHF 213'445.51, si può guardare al futuro con una certa fiducia e tranquillità.

X. Conclusioni

Concludo ringraziando vivamente tutti i membri del Consiglio, Roberto Badaracco, Gabriele Banfi, Flaviana Biaggi-Fabio, Renato Cabrini, Gianluca Padlina e Andrea Rotanzi, con i quali ho avuto modo di collaborare in

modo molto costruttivo, apprezzandone sia l'umanità che la competenza giuridica. Senza la disponibilità di tutti loro non sarebbe stato possibile ottenere un lavoro efficace.

Gratitudine che va estesa a tutti i Colleghi che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo e la propria competenza assumendo delle cariche in seno all'Ordine.

Nella stessa riconoscenza voglio coinvolgere la segretaria amministrativa dell'Ordine, la signora Nicoletta Cantù e il segretariato del mio studio legale, in particolare la mia diretta collaboratrice Paola.

Oggi, unitamente al sottoscritto, giunge al termine della sua funzione, per decorrenza della carica, l'avv. Flaviana Biaggi-Fabio, già responsabile del BOA, con la quale ho avuto modo di collaborare per tutti i 6 anni di permanenza in Consiglio.

Al futuro presidente avv. Renato Cabrini e ai membri del Consiglio, auguro tante soddisfazioni in questa importante, impegnativa ma anche gratificante carica.

Presentazione dei conti per l'esercizio 2014

Bilancio al 31 dicembre 2014

	31.12.2013	31.12.2014
Attivi		
Cassa	170,80	42,05
CCP 65-6260-1	146'790,40	170'389,74
BSCT Conto corrente	64'503,21	64'487,88
Transitori attivi	—	—
IP da recuperare	105,45	71,55
	211'569,86	234'991,22
Macchine ufficio	1'875,65	1'406,75
<i>Sostanza fissa</i>	1'875,65	1'406,75
TOTALE ATTIVI	213'445,51	236'397,97
Passivi		
Transitori Passivi	—	—
<i>Capitale terzi a breve</i>	0,00	0,00
Patrimonio	190'162,26	213'445,51
Risultato d'esercizio	23'283,25	22'952,46
<i>Capitale proprio</i>	213'445,51	236'397,97
TOTALE PASSIVI	190'162,26	213'445,51

Conto economico 2014

	01.01.2013	01.01.2014
	31.12.2013	31.12.2014
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
Tassa sociale	292'700,00	298'700,00
Tessere legittimazione	600,00	200,00
Ricavi diversi	1'320,00	2'752,59
Consulenza giuridica	8'690,00	8'715,00
Servizio di conciliazione	-100,00	-200,00
Interessi attivi	152,15	158,52
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino	303'562,15	310'726,11
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
<i>Tasse FSA</i>	138'700,00	140'790,00
<i>FBE - Federazione ordini forensi Europa</i>	952,00	
Contributi associativi	139'652,00	140'790,00
<i>Stipendi</i>	29'613,00	30'829,80
<i>Oneri sociali</i>	6'452,90	7'352,65
Costi del personale	36'065,90	38'182,45
<i>Trasferte</i>	1'579,50	2'483,25
<i>Spese rappresentanza</i>	3'964,65	2'437,25
<i>Indennità consiglio dell'ordine</i>	24'441,00	36'008,00
<i>Spese consiglio dell'ordine</i>	6'909,35	6'022,80
<i>Indennità commissioni ad hoc</i>	750,00	450,00
<i>Spese commissioni ad hoc</i>	0,00	0,00
Consiglio e commissioni	37'644,50	47'401,30
<i>Affitto</i>	11'020,00	12'014,15
<i>Costi diversi d'ufficio</i>	40'520,70	35'278,00
<i>Costi diversi</i>	16'404,55	11'134,75
<i>Costi informatici</i>	4'807,55	3'981,45
<i>Spese telefoniche</i>	2'006,95	1'107,20
<i>Spese cancelleria</i>	1'197,25	1'649,35
<i>Annunci</i>	1'339,15	1'227,25
<i>Abbonamenti</i>	125,00	130,00
<i>Spese postali</i>	3'620,25	4'033,85
Spese ufficio	40'520,70	35'278,00
<i>Stampati</i>	229,30	
<i>Bollettino</i>	3'340,45	3'970,00
Stampati	3'569,75	3'970,00
<i>Manifestazioni</i>	9'541,45	9'093,00
<i>Comm. Formazione permanente giuristi</i>	10'000,00	10'000,00
<i>Assicurazioni</i>	2'659,40	2'590,00
<i>Ammortamenti</i>	625,20	468,90
Altri costi d'esercizio	22'826,05	22'151,90
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino	280'278,90	287'773,65
Totale Ordine Avvocati Cantone Ticino	23'283,25	22'952,46
Ricavi commissione di disciplina	0,00	0,00
Costi commissione di disciplina	0,00	0,00
Totale Commissione di disciplina	0,00	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	23'283,25	22'952,46

Attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Avv. Niccolò Salvioni,
membro di consiglio FSA, Berna

Possibile futura nuova Legge federale sull'avvocatura

In occasione della recente conferenza FSA dei presidenti e dei segretari cantonali tenutasi a Berna il 14 aprile u.s., il rappresentante della sezione di diritto pubblico del Dipartimento federale di giustizia, Jean-Christophe Geiser, per quanto concerne la struttura del disegno di nuova legge sull'avvocatura che sarà verosimilmente messo in consultazione, ha rilevato quanto segue. (Nel caso in cui questi miei appunti non fossero strettamente coerenti con quanto espresso dal relatore nella conferenza, chiedo venia.)

Il progetto di legge non ha ancora avuto l'avallo né dal Capo dipartimento (DFGP) né del Consiglio federale. È un avanzoprogetto dell'amministrazione.

Una curiosità: un primo progetto di legge sull'avvocatura era già stato presentato dalla FSA al DFGP nel lontano 1901. La mozione del Consigliere Nazionale Karl Vogler, su cui il dipartimento sta lavorando, data del 2012.

Il progetto sarà messo in consultazione probabilmente per la fine dell'anno corrente, il messaggio lo sarà nel 2016, e la votazione nelle camere federali avrà luogo verosimilmente nel 2107, con l'obiettivo di mettere in vigore la nuova legge partire dal 1. gennaio 2018.

Per il DFGP, i motivi di revisione ulteriore dell'attuale LLCA, a prescindere dalla mozione Vogler, sono i seguenti:

- adozione nel frattempo dei nuovi Codici di procedura penale e civile federali;
- aumento del numero avvocati e della loro mobilità;
- necessità di chiarire il campo di applicazione personale della legge: estensione all'avvocato-consulente?
- necessità di un registro di avvocati centrali svizzeri;
- le nuove forme di organizzazione studi legali non regolate dall'attuale LLCA.

La stessa mozione Vogler ha chiesto la revisione e la regolamentazione dei seguenti quattro punti, relativamente ai quali il DFGP, attualmente, sembra volere seguire le menzionate impostazioni, che verosimilmente confluiranno nel progetto di legge che sarà posto in consultazione:

1 Campo di applicazione personale.

Secondo il DFGP è il punto più controverso. Il progetto in fase di elaborazione prevede che il campo di applicazione della legge si estenderà solo agli avvocati che esercitano in ambito di monopolio o che svolgono consulenza e che saranno iscritti nel registro degli avvocati.

Si prevede in tal senso di modificare l'art. 321 CPS e altri atti legislativi, limitando l'estensione del segreto professionale ai soli avvocati (o avvocati-consulenti) iscritti a registro. Per gli avvocati-consulenti, ad ogni modo, si prevede che la tutela del segreto professionale sia limitata a pratiche di consulenza pre-processuale per casi soggetti a monopolio, ad esclusione dunque delle pratiche non soggette a monopolio.

Il titolo d'avvocato potrà quindi continuare ad essere utilizzato da persone salariate o che praticano quali consulenti fuori dal campo di monopolio e che rappresentano in giustizia. Ad ogni modo, solo l'avvocato iscritto a registro sarà l'avvocato che beneficia del segreto professionale, e si differenzierà dai “semplici” avvocati al beneficio del diploma, ma non registrati, poiché solo egli potrà (e dovrà) denominarsi “avvocato iscritto nel registro degli avvocati”. Questa soluzione eviterà le resistenze poste alla revisione da parte di coloro che desiderano mantenere il titolo di avvocato, pur non essendo iscritti a registro.

Il progetto DFGP prevede dunque la possibilità di iscriversi a Registro anche ad avvocati-consulenti, date le premesse usuali, cosa attualmente non possibile.

- 2 Registro federale centralizzato
Il DFGP ha sviluppato a San Gallo con la FSA un prototipo di registro centrale degli avvocati nel contesto della banca dati “REGAVO”, i risultati saranno analizzati quest'anno, in giugno. I relativi contenuti saranno accessibili al pubblico, alla FSA e alle Autorità. Secondo le Autorità federali, per ora, il registro centrale è l'aspetto tecnicamente più impegnativo da risolvere attinente la nuova legge sull'avvocatura.
- 3 Armonizzazione della condizioni di ammissione alla professione di avvocato
Attualmente ogni Cantone ha le proprie regole relativamente alle condizioni di ammissione alla professione -titolo di studio, durata e tipologia di stage, modalità di esame-. Il DFGP pensa di proporre uno stage di 18 mesi, di cui 12 mesi da svolgere da un avvocato. La pratica andrebbe espletata in Svizzera. Il progetto prevede che il Consiglio Federale emetta disposi-

zioni relative agli esami mediante Ordinanza, con prova orale e scritta e possibilità di ripetere gli esami due volte.

- 4 Forma di organizzazione degli Studi legali
Il DFGP prevede di ammettere tutte le forme societarie previste dal diritto svizzero. Nel caso di società con personalità giuridica, un'autorizzazione previa è necessaria da parte dell'autorità di vigilanza. Senza tale autorizzazione non sarà ammessa l'iscrizione a Registro di commercio. L'autorizzazione sarà conferita se si prova, tra l'altro, di avere una copertura assicurativa sufficiente, se, sulla base degli statuti contratti e regolamenti, la società garantisce la continua indipendenza degli avvocati iscritti e che i membri sono al 100% avvocati iscritti o notai (questi ultimi a seconda delle disposizioni cantonali applicabili).
Non si prevede la possibilità che siano presenti altre figure professionali diverse dagli avvocati (registrati) o dei notai.

Dopo la relazione del rappresentante del DFGP Jean-Christophe Geiser, quattro gruppi di presidenti di ordini professionali cantonali hanno discusso le proposte, e di fronte all'assemblea dei presidenti dei segretari cantonali, hanno formulato, per ordine d'importanza, le seguenti riflessioni:

- Si è sollevato il problema dell'**organizzazione degli studi legali** e degli studi multidisciplinari (“*multidisciplinary partnerships*”). Si è rilevato che, portare la percentuale degli avvocati o notai membri delle persone giuridiche al 100%, dopo che il Tribunale Federale li ha ammessi alla condizione della maggioranza qualificata di avvocati o del 75%, sarebbe ingiustificato. Se tale impostazione dovesse

passare, gli esperti fiscali attualmente integrati in talune società di avvocati dovrebbero andarsene. La presenza di professionisti di altra formazione è arricchente per la struttura societaria e non si vede perché cambiare la situazione attuale, ammessa anche dal TF. Una modifica al 100% renderebbe inoltre problematica l'esistenza a molti studi strutturati in forma di persona giuridica, e renderebbe anche minore la qualità delle prestazioni dello Studio.

- Relativamente al problema del **campo di applicazione personale**, si è ricordato il ruolo dell'avvocato nella società democratica, menzionato anche della Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo e codice deontologico degli avvocati europei, ove si indica che *“In uno Stato di diritto egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente”*, e dunque egli ha il dovere sia di rappresentare sia di consigliare. Escludere dalla protezione del segreto professionale gli avvocati-consulenti non registrati, che comunque possono continuare a portare il titolo di avvocato, porrebbe molti problemi pratici. Il segreto professionale non è un privilegio, bensì un dovere dell'avvocato, in uno Stato di diritto, proteso alla difesa del cliente e consumatore. Dunque si propende per l'integrazione nella protezione sia degli avvocati forensi sia di quelli consulenti, con esclusione della possibilità di usare il titolo di avvocato per tutti gli altri. I cantoni romandi sono propensi a considerare sufficiente che solo gli avvocati che praticano nell'ambito forense vengano considerati avvocati, mentre secondo quelli svizzeri tedeschi, occorrerebbe integrare a Registro anche gli avvocati consulenti per una questione di equivalenza di protezione del segreto professionale e di

protezione del consumatore e del pubblico.

- Relativamente all'armonizzazione delle **condizioni di ammissione**, si desidererebbe che venisse conferita maggiore flessibilità ed autonomia ai Cantoni per la strutturazione delle modalità di ammissione, a seconda delle proprie peculiarità e delle caratteristiche del mercato del lavoro. In taluni Cantoni, infatti, è difficile ipotizzare che tutti di richiedenti possano fare un anno di pratica presso un avvocato in tempi brevi, essendo limitati i posti disponibili. La proposta di regolare in modo unitario a livello federale le condizioni sia per Cantoni grandi che per quelli piccoli non è semplicemente praticabile.
- Relativamente al **registro centrale**, si è sollevato il problema di come questo sarà strutturato, quali dati conterrà e chi potrà consultarli. Nei gruppi è anche stata espressa la necessità che i costi del registro centrale, di interesse pubblico, siano chiaramente distribuiti tra Confederazione, Cantoni e associazioni professionali e FSA.

Detto questo, vedremo dunque verosimilmente ancora quest'anno quali delle menzionate proposte il DFGP presenterà il Consiglio Federale e quale progetto sarà posto in consultazione.

Progetti di legge presso la commissione giuridiche dell'assemblea federale:

Progetto di legge sui potentati, la FSA ha svolto la propria presa di posizione.

Progetto di legge sulla rappresentanza professionale dei creditori ex art. 27 LEF, con apertura a non avvocati.

Problema dell'accesso ai dati del registro fondiario agli avvocati ex art. 28 lit c ORF. Si tratta di una disposizione, che dà la facoltà di permettere, non cogente. Vi sono iniziative parlamentari federali tendenti a ridurre o impedire tale accesso, frattanto permesso da taluni Cantoni agli avvocati.

Effetti dell'accordo FATCA tra CH e USA sul formulario R

A seguito dell'accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance) entrato in vigore nel giugno 2014, le banche svizzere si sono trovate nella necessità di restringere il campo di applicazione del formulario R. Talune di esse hanno già sottoposto dei nuovi formulari, ponendo brevi termini per adeguarsi.

L'introduzione di limitazioni di utilizzo del formulario R, più restrittive, rende amministrativamente più complicato per gli avvocati lavorare con beni dei clienti, rendendo purtroppo così più difficile e meno economico il nostro lavoro.

D'altro canto, gli effetti dell'accordo FATCA saranno indubbiamente negativi sulle banche svizzere. Basti pensare che la cassa CARPA francese (*Caisse des réglemets péculniaires des avocats*), gestita agli ordini degli avvocati francesi, per i circa 17'000 di avvocati di Parigi, nel 2014, ha visto movimenti per oltre 12 miliardi di euro. La riduzione delle operazioni ammesse dai vecchi formulari R potrà quindi determinare una riduzione della massa di deposito gestita dalle banche.

Il consiglio FSA sin dall'inizio ha lavorato attivamente allo scopo di sondare tutte le possibilità esistenti finalizzate identificare alternative che permettessero di potere operare in modo analogo a quanto permettevano i formulari R prima dell'intervento americano. Per ora, purtroppo, i tentativi non hanno avuto successo.

Il 3 luglio 2014 con una lettera circolare la FSA ha informato tutti i membri relativamente al problema determinato dall'accordo FATCA sull'utilizzazione del formulario R. Con lettera circolare del 15 aprile 2015 agli Ordini cantonali, la FSA ha ricordato che quanto segnalato il 3 luglio 2014 vale ancora.

La FSA tra le varie possibilità esistenti, ha esaminato se Postfinance potesse permettere un'eccezione ai limiti posti dalla FATCA. Tale idea non ha avuto riscontro positivo.

Vi sono state anche discussioni con la FINMA volte a sondare la possibilità di evitare la sottomissione alla FATCA costituendo un istituto di credito "*Effektenhändler light*" per traffico di pagamenti limitato a soggetti residenti, conformemente al paragrafo II dell'annesso II FATCA relativo alle "*Istituzioni non tenute a informare e prodotti esenti*". L'elevato costo per costituire tale istituto di credito ed i rischi connessi dell'operazione hanno portato la FSA a desistere da tale operazione.

Vi sono poi state valutazioni esplorative relativamente alla possibilità di aggirare il problema appoggiandosi a Istituti di credito esteri, talvolta soggetti a disposizioni FATCA differenti e meno incisive rispetto alla FATCA vigenti con la Svizzera. Anche tale via è in fase di valutazione, e comunque non sembra possa permettere di risolvere il problema.

Da ultimo, e questa sembra forse essere la via più promettente, v'è stato un contatto -tuttora in corso- con la *Segreteria di Stato* per le questioni finanziarie internazionali (SFI) che potrebbe permettere di inserire, mediante un emendamento FATCA, nell'annesso II, un'eccezione per il formulario R. Le trattative del SFI con il *Department of Justice* statunitense sono tuttora in corso. Non si può escludere che la nostra proposta di eccezione del Formulario R rispetto alla FATCA, sottoposta alle autorità

americane, possa essere integrata in una prossima versione dell'accordo bilaterale. Ciò permetterebbe di estendere nuovamente il Formulario R alle categorie permesse dalla Convenzione di diligenza bancaria del 2003. Restiamo dunque in attesa dei risultati di queste trattative.

Nel frattempo, le banche svizzere progressivamente stanno rivedendo i propri formulari R in funzione del termine di adeguamento fissato da FATCA al 30 giugno 2015.

È certamente positivo che sia la FINMA e la SFI abbiano compreso il problema generato dalla FATCA alla categoria professionale degli avvocati, e che diano pieno appoggio per trovare una soluzione ragionevole in tempi possibilmente rapidi.

Dunque, quanto indicato nella lettera circolare del 3 luglio 2014 è ancora valido, mentre una nuova soluzione è possibile che venga trovata in futuro.

Nuova interfaccia informatica (progetti IT)

Nel 2014 la FSA ha provveduto a ristrutturare il proprio sistema di gestione dei dati, integrando in un'unica interfaccia (“REGAVO”) tutti i dati gestiti dagli ordini cantonali.

Tale progetto ha determinato un grande lavoro da parte di tutti i segretari degli Ordini, per adattarsi alla nuova struttura e per determinare le funzioni di esportazione dei dati ad uso dei singoli Ordini. La nostra segretaria dell'Ordine, signora Nicoletta Cantù, ha lavorato in modo eccellente per controllare i singoli dati ed aggiornarli, dopo che questi aggiornamenti erano rimasti purtroppo in ritardo a seguito del cambio di interfaccia. Progressivamente la problematica è stata risolta. Oggi siamo a giorno, e quale Federazione ci scusiamo per i ritardi avuti, necessari per per-

mettere un trapasso di una quantità notevole di dati eterogenei. Dobbiamo ancora procedere ad un controllo dell'interfaccia-utente del sito della Federazione Svizzera e in particolare della traduzione in italiano delle diverse schermate, cosa che effettueremo a breve.

Problema delle assicurazioni di protezione giuridiche in rapporto agli avvocati

Una delegazione della FSA ha discusso con rappresentanti di quasi tutte le assicurazioni giuridiche un Vademecum relativo ai problemi che un assicurato deve vagliare con l'assicuratore e l'avvocato quando si presenta un caso di sinistro. Questo deve essere ancora approvato e sarà distribuito allo scopo di avere un'unità di dottrina relativamente alle problematiche esistenti in questa tipologia di rapporto professionale, inoltre si sono discussi problemi specifici che si pongono sovente in tale ambito.

Colloquio con la delegazione del Tribunale federale

Una delegazione del consiglio FSA ha incontrato una delegazione del TF di Losanna; in occasione di tale incontro si è discusso della prassi di notifica della posta, del problema posto dalle decisioni sull'attribuzione del gratuito patrocinio alla fine del procedimento, dei problemi determinati dalla FATCA e della prospettata revisione della Legge sul Tribunale federale.

Colloquio con il Ministero Pubblico della Confederazione

Una delegazione della FSA ha avuto un'incontro con il Procuratore Generale della Confederazione Michael Lauber. Si è discussa la problematica delle convocazioni e della lingua della procedura di fronte al Tribunale penale federale, quest'ultima risolta da una decisione della Camera dei ricorsi del TPF dell'ottobre 2014. Tale decisione ha chiarito che presso il MPC è possibile trasmettere allegati

in una lingua ufficiale federale, mentre gli interrogatori procederanno nella lingua della procedura.

Si è indicato che se un testimone vuole portare un avvocato, ciò non un è problema, ma occorrerebbe preventivamente avvertire l'Autorità. Il telefono e il PC o tablet sono ammessi, salvo eccezioni. Problemi potrebbero sorgere allorquando la procedura è seguita dalla polizia federale, essendo questa sottoposta a disposizioni speciali, talvolta diverse da quelle valide per il Ministero pubblico della Confederazione.

L'informatizzazione degli incarti è presente in quasi tutti i casi. E dunque possibile, se digitalizzati, di chiedere di farsi spedire un DVD con i files PDF del caso.

Congresso degli avvocati a Lucerna da giovedì 4 a sabato 6 giugno 2015 a Lucerna

Come avrete già ricevuto con comunicazione diretta, quest'anno a Lucerna avrà luogo il Congresso 2015 degli avvocati.

Uno degli scopi della FSA è quello di promuovere la formazione continua teorica e pratica dei suoi membri.

L'evento di Lucerna, proposto ogni due anni, è un'occasione unica per confrontarsi con i temi più attuali della nostra professione assieme a centinaia di Colleghi confederati.

Quest'anno vi saranno molti workshop sull'utilizzo di tecnologia informatica nella professione; il programma è consultabile sulla documentazione ricevuta rispettivamente sul sito della FSA.

Già in occasione del congresso 2013 ho avuto il piacere di incontrare a Lucerna una folta schiera di Colleghi e Colleghe della

Svizzera di lingua italiana. Spero che il passato successo si rinnovi e di potervi così salutare presto e numerosi presso il Centro Culturale e Congressuale di Lucerna.

Attività della Commissione di disciplina degli avvocati

avv. Avv. Brenno Canevascini
Presidente della Commissione

Su altrettante segnalazioni, sono stati aperti 44 procedimenti: 6 sono stati decisi dal Presidente (ex art. 5 del regolamento CDAvv), 33 sono stati istruiti chiedendo le osservazioni al segnalato, 5 sono stati aperti ed immediatamente sospesi in attesa dell'esito di altre procedure penali o civili.

Di questi 44 nuovi procedimenti, 21 sono stati originati da segnalazioni di privati cittadini e clienti degli avvocati, 14 da avvocati e 8 da Autorità giudiziarie o dal Presidente dell'OATi.

Complessivamente sono state emanate 47 decisioni: 6 di natura Presidenziale (sulla base dell'art. 5 del Regolamento della CDAvv) e 41 dalla Commissione. Di queste, 27 sono sfociate in un abbandono del procedimento, 14 sono state di natura condannatoria. Di queste ultime 6 sono pendenti a causa di ricorsi al TCamm e 3 per ricorsi al Tribunale federale. Una invece è stata oggetto di domanda di revisione.

Le sentenze di natura condannatoria riguardano le seguenti violazioni:

- violazione del principio della cura e della diligenza (8 casi);
- violazione dell'obbligo di restituzione degli atti (2 casi);
- violazione dell'obbligo di rendiconto (1 caso);
- conflitto di interessi (1 caso);
- divieto di avere contatti diretti con la controparte (1 caso);

- uso in causa di documenti legati a trattative (1 caso)

Al 31.12.2014 erano pendenti 24 procedimenti dei quali 9 sospesi in attesa della decisione penale, 1 sospeso in attesa della decisione civile, 9 sospesi in quanto oggetto di ricorsi (6 al TCamm e 3 al TF) mentre 5 sono in istruttoria.

Attività della Commissione esami

Avv. Fabio Soldati,
Presidente della Commissione

Cari Colleghi,

dal 1.1.2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento relativo all'esame di capacità, alla prova attitudinale e al colloquio di verifica (quest'ultimo per gli avvocati UE o dell'AELS), che ha la sua base legale nell'art. 35 cpv. 2 della LAvv del 13.2.2012. Mediante tale Regolamento vengono emanate le nuove norme che regolano la commissione esaminatrice, composta di dodici giudici e venti avvocati. Si tratta di un numero importante di Colleghi che si mette a disposizione per una diaria di CHF 800.- al giorno, pertanto per un lavoro molto impegnativo che, palesemente, è parzialmente a titolo onorifico.

Anche nel nuovo Regolamento è previsto un esame scritto e uno orale (che di principio hanno uguale valore). Nell'esame orale, di fronte a una commissione composta da 5 membri, il candidato deve dar prova di avere le necessarie conoscenze e la padronanza della materia. Fra gli avvocati vengono scelti coloro che si assumono il compito di preparare l'esame scritto e in particolare di correggere gli esami scritti di tutti i candidati proponendo le loro valutazioni alle varie commissioni, di modo da garantire una parità di trattamento. Si tratta di un lavoro molto impegnativo e di responsabilità che comporta un dispendio di parecchi giorni.

A questi Colleghi, che dedicano parte del loro tempo per questa importante funzione, va pertanto il ringraziamento dell'Ordine.

Per quanto concerne i risultati degli esami, la situazione è la seguente:

Sessione primaverile 2014:

iscritti: 26 candidati

ritiro (per malattia): 1 candidato

promossi: 16 candidati

bocciati: 9 candidati
(+ 1 presentatosi al solo colloquio orale di verifica)

Sessione autunnale 2014:

iscritti: 27 candidati

ritiro (per malattia): 1 candidato

promossi: 16 candidati

bocciati: 10 candidati.

Attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi

Avv. Angelo Olgiati,
rappresentante OATI presso la CFPG

Intensa è stata l'attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG) anche nel corso dell'ultimo anno, iniziando dalla giornata di studio del 2 giugno 2014 che ha seguito l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014/2015.

Dedicata al tema di grande attualità degli *“Aspetti patrimoniali e di esecuzione forzata nei rapporti transfrontalieri”* e curata dal presidente della CFPG, Giudice Giorgio A. Bernasconi, la giornata è stata arricchita dai contributi del Prof. Edgar Philippin sulle *“Ristrutturazioni societarie internazionali: fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio e di sede oltre confine, in particolare nei rapporti con l'Italia”*, del Prof. Sylvain Marchand sul tema *“Créancier en Suisse et débiteur en Italie: aspects de droit matériel et procédural”*, del Capo del servizio giuridico dell'Ufficio di esecuzione di Ginevra, Michel Ochsner, che ha trattato *“La poursuite contre le débiteur à l'étranger”*. La dott. iur. Ilaria Pretelli si è chinata sui *“Problemi e prospettive dell'esecuzione forzata di decisioni svizzere in Italia e di decisioni italiane in Svizzera”* e il Prof. Hansjörg Peter ha illustrato gli *“Sviluppi recenti in materia esecutiva nel settore del diritto internazionale privato: rassegna di giurisprudenza”*.

Per festeggiare il suo primo anno di attività nella nuova sede di Viale Franscini a

Bellinzona, il Tribunale penale federale, in collaborazione con la CFPG, tramite il suo Presidente e l'ex giudice del Tribunale d'appello avv. Flavio Cometta, nonché con il Municipio di Bellinzona, ha organizzato per il 24 ottobre 2014 una giornata di studio dedicata alla *“Giurisdizione penale federale da dieci anni all'ombra dei castelli”*, tenutasi appunto nella nuova e prestigiosa sede bellinzonese.

Anche in questa occasione vi sono state relazioni estremamente interessanti: dopo il saluto inaugurale del Presidente del Tribunale penale federale Daniel Kipfer Fasciati, si sono susseguiti gli interventi del Giudice penale federale Roy Garré su *“Il perché (non solo storico) di una giurisdizione federale su determinati reati”*, del Procuratore generale della Confederazione Michael Lauber dal titolo *“Reflexionen der Bundesanwaltschaft zu ihrem Gericht”*, del Prof. Laurent Moreillon dedicato a *“10 ans de jurisprudence novatrice du Tribunal pénal fédéral dans l'entraide judiciaire pénale et la procédure pénale. Quelques arrêts choisis”*, del giornalista accreditato dal Tribunale federale, Markus Felber: *“Was etwas dauert, wird schon gut – konkrete Erfahrungen eines Journalisten”*.

La giornata è continuata con una tavola rotonda moderata dall'avv. Michele Rusca, già giudice del Tribunale d'appello, sul tema *“Dell'esame dell'accusa”*, presentato dal Presidente della Corte penale del Tribunale penale federale, Giuseppe Muschietti, e su *“La giurisdizione istruttoria nell'ottica del processualpenalista italiano”* esposto dalla Prof. Francesca Ruggieri.

La manifestazione si è conclusa con il saluto del sindaco di Bellinzona, il Collega avv. Mario Branda.

L'anno corrente è iniziato con una manifestazione di successo, ovvero la serata di studio del 12 marzo 2015 dedicata da un lato a *“Les conventions matrimoniales hors régime matrimo-*

nial”, con la relazione del Prof. Philippe Meier, e dall’altro al tema di “*Un déménagement et un divorce*”, presentato dal Prof. Paul-Henri Steinauer.

La serata, a cura dell’avv. Simone Creazzo, è stata organizzata dalla CFPG in collaborazione con l’Ordine dei notai del Cantone Ticino.

La raccolta degli interventi dei vari relatori nei tre importanti momenti descritti in precedenza va a costituire tre ulteriori opere che si aggiungono alle numerose pubblicazioni della CFPG: il vol. 52 della Collana rossa (la giornata del 2 giugno 2014), il vol. 53, sempre della Collana rossa (la giornata del 24 ottobre 2014), il vol. 17 della Collana gialla (la serata di studio del 12 marzo 2015).

Volgendo lo sguardo al futuro prossimo, la CFPG organizza al termine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015/2016, lunedì 1. giugno 2015 al Palazzo dei congressi di Lugano, una giornata di studio dedicata al diritto edilizio, curata dal Prof. Marco Borghi e dal Giudice Marco Lucchini. Interverranno, una volta di più, specialisti del settore che toccheranno tematiche di grandissimo interesse con le quali ogni giurista può essere confrontato assai frequentemente.

Attività del Servizio di consulenza giuridica

Avv. Renato Cabrini,
Presidente della Commissione del servizio di consulenza giuridica

Tutti i ventisei Ordini della Confederazione provvedono al servizio di assistenza per la consulenza giuridica gratuita (Cfr. www.sav-fsa.ch). Nei Cantoni germanofoni è generalmente offerto gratuitamente, negli altri è chiesta una partecipazione simbolica alle spese, da CHF 10.-- a CHF 60.--.

La durata della consultazione varia da quindici a quarantacinque minuti.

Solitamente, come nel Canton Ticino, la consulenza è fornita in apposite sedi in momenti prestabiliti con frequenza, a dipendenza della dimensione del Cantone, vuoi giornaliera, vuoi settimanale o anche solo mensile. In alternativa, come nel Canton Soletta, l’Ordine cantonale fornisce all’utente un tagliando conferente il diritto ad una consulenza di breve durata presso lo studio dell’avvocato prescelto. Sempre nel Canton Soletta, diversamente dal Ticino, non sussiste per l’avvocato consulente il divieto di successiva assunzione del mandato. In taluni Cantoni, Friburgo, Vallese e altri ancora, la partecipazione al servizio è stata elevata a obbligo professionale. Nel 2014 nel Canton Friburgo sono state fornite oltre mille consulenze.

Nello scorso anno il nostro Ordine ha garantito oltre trecento consulenze, nelle modalità in auge da oltre due lustri. Precisamente sono state fornite 317 consulenze -117 nella sede di Giubiasco e 200 in quella di Lugano-Castagnola- nell’arco di 30 pomeriggi da 56 avvocati, 21 per il Sopraceneri e 35 per il

Sottoceneri e, meglio, come appare nella **tabella** (sottostante) riepilogativa.

Le consulenze sono sempre molto apprezzate dall'utenza, la quale fornisce riscontri regolarmente positivi al nostro segretario.

Purtroppo negli anni il numero di Colleghi che si mettono a disposizione su base volontaria si assottiglia vieppiù. Se non vi sarà una partecipazione maggiormente attiva da parte di tutti e, in particolare, un ricambio generazionale, occorrerà adottare delle soluzioni alternative.

La Commissione rinnova quindi l'invito a tutti i membri dell'Ordine a partecipare attivamente e a voler inviare eventuali commenti o suggerimenti per migliorare il servizio all'indirizzo vicepresidente@oati.ch.

La tabella dei turni è pubblicata sul sito dell'Ordine (www.oati.ch) alla rubrica "News - Servizio di consulenza giuridica" e affissa nelle bacheche dei Tribunali e della Preture cantonali.

Il regolamento è consultabile nell'area riservata ai membri dell'Ordine del sito.

Un enorme grazie va quindi indirizzato ai quei Colleghi che con competenza e disponibilità hanno permesso anche nel 2014 la buona riuscita di questo servizio e che, attraverso il loro operato, garantiscono un'immagine positiva e costruttiva dell'Ordine, a beneficio dell'insieme del corpo degli avvocati del Canton Ticino.

La Commissione è particolarmente grata ai Comuni di Lugano e di Giubiasco, nonché ai rispettivi funzionari comunali, che con la loro collaborazione contribuiscono alla migliore riuscita del servizio.

Per terminare si segnala che probabilmente l'attuale sede della Consulenza a Giubiasco, presso la Giudicatura di Pace, chiuderà per lavori nei prossimi mesi e sarà trasferita. Saranno date ulteriori indicazioni tramite newsletter.

Servizio di consulenza giuridica

Anno	Castagnola	Giubiasco	Totale giornate	Totale Consulenze	Incassi CHF
2014	200	117	30	317	8'715
2013	212	90	28	302	8'690
2012	207	105	29	312	8'435
2011	238	106	29	344	8'420
2010	221	129	30	350	9'223
2009	220	99	31	319	8'397
2008	230	121	31	351	9'580
2007	210	99	28	309	8'360
2006	216	108	28	324	8'950
2005	261	89	31	350	9'110
2004	378	no	44	378	10'450
2003	397	no	48	397	10'465
2002	159	no	12	159	4'469

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria OATi 2014 dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Presiede l'avv. Pascal Cattaneo,
Presidente OATi

Data: **21 maggio 2014, ore 16.30**

Luogo: Sala del Consiglio comunale nel
Palazzo Civico a Lugano

I lavori assembleari prendono inizio alle ore
16.42.

Presiede l'Assemblea l'avv. Pascal Cattaneo,
presidente OATi.

Il presidente apre l'assemblea, porge il ben-
venuto a tutti i presenti e saluta gli ospiti
interventuti, segnatamente:

- Giudice Daniele Cattaneo, Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
- Avv. John Nosedà, Procuratore Generale
- Avv. Pieluigi Pasi, Procuratore federale capo
- Avv. Sonia Giamboni, Pretore Leventina
- Avv. Giorgio Battaglioni, Direttore della divisione della giustizia
- Avv. Claudia Petralli Zeni, Cancelliere del TdA
- Avv. Niccolò Salvioni, membro Consiglio della FSA
- Avv. Alfio Mazzola, Presidente Ordine Notai del Cantone Ticino
- Avv. Alberto Zanetta per l'Ordine degli avvocati di Verbania

Il presidente scusa inoltre i seguenti invitati che per impegni concomitanti non hanno potuto partecipare all'assemblea, e meglio:

- On. Norman Gobbi, Direttore Dipartimento delle istituzioni
- Avv. Pierre-Dominique Schupp, pres. FSA
- Avv. Francesco Bertini, Pretore Locarno Città
- Avv. Giuseppe Muschiatti, Presidente Corte penale federale
- Avv. Stephan Blätter, Presidente Corte reclami penali, Tribunale federale Bellinzona
- Giudice Emanuela Epiney-Colombo, Presidente II Camera civile
- Giudice Enrico Giani, Presidente Camera civile dei reclami
- Giudice Andrea Pedroli, Presidente Camera di diritto tributario
- Avv. Reto Medici, Presidente Magistratura dei minorenni
- Avv. Flavio Biaggi, Pretore di Bellino
- Avv. Luca Losa, Pretore di Locarno Campagna
- Avv. Francesco Trezzini, Pretore Lugano sez. I
- Avv. Oscar Olano, Presidente. O.A. Basilea
- Avv. Dominik Vock, Presidente O.A. Zurigo
- Avv. Marc Labbé, Presidente O.A. Neuchâtel
- Avv. Jean-Marc Carnicé, Presidente O.A. Ginevra
- Avv. Fritz Rothenbühler, Presidente O.A. Berna
- Avv. Pietro Donati, Presidente O.A. San Gallo
- Avv. Martine Lang, Presidente. O.A. Giura
- Avv. André Britschgi, Presidente O.A. Nidvaldo-Obvaldo
- Avv. Urban Bieri, Presidente O.A. Lucerna
- Avv. Jens Onnen, Presidente. O.A. Sciaffusa

Hanno inoltre scusato la loro assenza i colleghi di cui alla lista annessa al presente verbale.

Sono presenti, oltre al presidente avv. Pascal Cattaneo, i membri del Consiglio dell'Ordine: avv. Renato Cabrini, vicepresidente, avv. Gianluca Padlina, segretario e gli avv. Roberto Badaracco, Gabriele Banfi, Flaviana Biaggi-Fabio e Andrea Rotanzi.

Il presidente ringrazia il Comune di Lugano per avere messo gratuitamente a disposizione dell'Ordine, la sala dove si svolge l'assemblea odierna.

Il presidente invita tutti i presenti a riservare un minuto di raccoglimento alla memoria dei colleghi scomparsi nel 2014: l'avv. Franco Pio Ferrari, Silvano Pianezzi e il Giudice Francesco Pellegrini.

Il presidente dà quindi la parola al Sindaco di Lugano, avv. Marco Borradori, che porta ai presenti il saluto della Città di Lugano. Nel suo intervento il Sindaco di Lugano formula alcune riflessioni sulle modifiche intervenute negli ultimi 20 anni, sia nella società che a livello normativo, dove si constata, sempre più spesso, l'influenza esercitata dalle disposizioni contenute nei trattati internazionali. Da qui l'importanza e la centralità per l'avvocato di un continuo aggiornamento, che è il solo mezzo per restare al passo con i tempi e riuscire a fornire l'importante servizio che la comunità si attende dai professionisti attivi nel nostro settore.

Al termine dell'intervento del Sindaco, il presidente lo ringrazia sentitamente per gli stimoli proposti all'assemblea.

Il presidente chiede ai presenti se qualcuno avanza eventuali riserve o richieste relative all'ordine del giorno. Il presidente constatato che non sono state avanzate da parte dell'assemblea

proposte di modifica dell'ordine del giorno o richieste di nuove trattande, passa quindi all'esame delle singole trattande dell'ordine del giorno.

1. Costituzione Assemblea e nomina scrutatori

Il presidente accerta preliminarmente che l'assemblea è stata validamente convocata con invio della convocazione in data 28 aprile 2014, in ossequio al termine di 20 giorni giusta l'art. 7 dello Statuto.

Hanno registrato la loro presenza 75 avvocati aventi diritto di voto e 10 praticanti, e meglio, secondo la lista di dettaglio annessa al presente verbale.

Sono pure presenti 5 avvocati divenuti membri dell'OATi nel corso del 2014. Il presidente li saluta e, al momento dell'evasione della trattanda n. 7, darà loro il benvenuto ufficiale a nome dell'Ordine.

Quali scrutatori vengono nominati, all'unanimità, i colleghi avv. Sara Sabina Schlegel e avv. Patrick Fini

2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 22 maggio 2013.

Il verbale dell'assemblea 22 maggio 2013 è stato pubblicato sul BOA n. 47 (p. 18-22) e sul sito internet dell'OATi, oltre ad essere rimasto a disposizione dei membri presso il Segretariato OATi di Chiasso.

L'avv. Brenno Canevascini chiede la dispensa dalla lettura del verbale. L'assemblea approva la richiesta.

Constatato non esserci interventi dalla sala, il presidente mette in votazione il verbale assem-

bleare del 22 maggio 2013, che viene approvato all'unanimità.

3. Relazione presidenziale.

La relazione presidenziale completa è stata pubblicata sul BOA n. 47 (pag 3-7).

Il Presidente non ritiene quindi di procedere ad una sua rilettura integrale del testo pubblicato a cui rinvia e opta invece per sviluppare alcuni temi che gli stanno particolarmente a cuore quali i rapporti dell'Ordine con le Istituzioni, le Autorità cantonali e con gli altri Ordini degli avvocati, la formazione continua degli avvocati, senza dimenticare le attività ricreative e culturali in seno all'Ordine al fine anche di avere una maggiore conoscenza fra i membri, e di rafforzare i legami d'amicizia, il tutto a beneficio dell'unità e del buon funzionamento dell'Ordine.

Al termine della relazione presidenziale, l'avv. Roberto Valsangiacomo chiede a cosa sia dovuto il calo del numero (assoluto) di nuovi iscritti all'Ordine durante l'ultimo anno. La domanda è in particolare intesa a sapere se ciò sia da mettere in relazione con la caduta della coattività dell'Ordine. Il presidente ritiene che una correlazione possa essere esclusa perché il vero dato di riferimento da prendere in considerazione è quello del numero di avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati. Raffrontando il numero di iscritti al registro e il numero di membri dell'OATi, si constata che lo scarto è ridotto a poche unità, circostanza che testimonia comunque chiaramente che il valore aggiunto e l'importanza dell'affiliazione all'Ordine continuano ad essere riconosciuti.

4. Presentazione dei conti dell'anno 2013 e del rapporto di revisione. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio.

Il presidente dà la parola al segretario-cassiere avv. Padlina il quale ricorda che, come da

consolidata prassi, i conti per l'esercizio 2013 sono stati pubblicati sul BOA e più precisamente sul numero 47 alle pagine 8 e 9.

Il bilancio al 31 dicembre 2013 si è chiuso con un utile d'esercizio di Fr. 23'283.25. Rispetto all'anno precedente si constata una generale stabilità delle voci di entrate e di uscita. L'esercizio è stato in particolare segnato dal trasloco della sede dell'Ordine, che è rimasta sempre a Chiasso e sempre in Corso San Gottardo ma si è passati dal numero civico 54 al numero civico 3. In sostanza, dalla dogana di Chiasso-strada, in provenienza dall'Italia è il primo stabile che si scorge sulla sinistra. Al di là di questo excursus geografico, è importante evidenziare che il trasloco si è reso necessario perché gli spazi della vecchia sede erano diventati manifestamente insufficienti e, di fatto, risultava addirittura impossibile continuare la regolare archiviazione degli atti e dei documenti. Con la nuova sede l'OATi ha acquisito spazi più ampi, un locale archivio e una sala conferenze più che dignitosa, nella quale poter accogliere con fierezza ospiti e autorità. Il trasloco ha impegnato in maniera importante la nostra segretaria amministrativa signora Nicoletta Cantù alla quale tutti i membri del Consiglio tengono a rivolgere un ringraziamento particolare perché, grazie al suo intervento, tutto si è svolto nel migliore dei modi e l'operatività del segretariato è stata assicurata praticamente senza alcuna interruzione del servizio. Per il resto l'OATi ha dovuto fare fronte a qualche spesa supplementare legata alla necessità di adattare il proprio sito internet a quello della federazione svizzera degli avvocati, in modo da poter continuare a garantire la possibilità di rendere accessibile al motore di ricerca nazionale la banca dati dei membri dell'OATi.

Il 25 marzo 2014 i conti sono stati sottoposti ai revisori che hanno proceduto alla loro puntuale verifica sul cui esito il segretario lascia

referire direttamente alla loro rappresentante la collega avv. Monica Mayer Suà.

Viene quindi data lettura del rapporto di revisione allestito dalla Commissione di revisione dei conti, il quale conclude raccomandando l'approvazione dei conti così come presentati e di dare scarico al Consiglio.

Non essendovi interventi, i conti vengono messi in votazione e vengono approvati all'unanimità e pure all'unanimità viene dato scarico ai membri del Consiglio per l'attività svolta.

5. Relazione della Commissione di disciplina, della Commissione esami, della CFPG, del Servizio di consulenza giuridica e sull'attività della FSA

● **Relazione della Commissione di disciplina**

Il presidente dà la parola al presidente della Commissione di disciplina avv. Brenno Canevascini, ricordando che, a seguito delle modifiche intervenute a livello legislativo, la Commissione di disciplina non è più un organo dell'OATi, bensì una Commissione statale.

L'avv. Canevascini inizia il proprio intervento salutando con piacere la presenza dell'avv. Riccardo Rondi, vera e propria anima della Commissione per diversi anni. Il Presidente della Commissione di disciplina riassume quindi rapidamente i dati salienti dell'attività commissionale, che nei primi mesi del 2014 ha già registrato l'apertura di 21 casi, di cui 4 sospesi in attesa di un giudizio penale, 7 in attesa di decisione e 10 ancora in fase di istruttoria. A titolo di raffronto, si segnala che, in tutto il 2014 i casi aperti risultavano essere stati 23. L'obbiettivo della Commissione di disciplina è in ogni caso quello di mandare avanti le procedura celermente, ritenuto in

ogni caso che la difficoltà spesso risulta essere quella di distinguere tra violazione deontologica e violazione del contratto di mandato. Nonostante il cambiamento intervenuto a livello istituzionale, l'intenzione è evidentemente quella di mantenere le linee guida sviluppate negli anni a livello giurisprudenziale. L'avv. Canevascini ringrazia tutti i colleghi che hanno prestato servizio nella Commissione di disciplina. A conclusione del proprio intervento l'avv. Canevascini informa del fatto che la commissione risulta momentaneamente essere priva di un segretario a seguito di una divergenza di opinione sorta con il Consiglio di Stato.

● **Commissione esami**

Per quanto riguarda la Commissione esami, l'avv. Fabio Soldati rileva unicamente che la commissione sta attraversando una fase di riorganizzazione interna. Per fare fronte al numero accresciuto di candidati sono stati aumentati i membri. Sono attualmente in corso di allestimento il nuovo regolamento, che dovrebbe portare ad una nuova impostazione degli esami.

● **Commissione ticinese per la Formazione Permanente dei Giuristi (CFPG)**

Per quanto attiene all'attività della CFPG l'avv. Mario Postizzi si limita a rinviare alla relazione pubblicata sul BOA, non avendo particolari aggiunte da apportare in rapporto a quanto scritto.

● **Servizio di consulenza giuridica**

L'avv. Renato Cabrini, ringrazia in primo luogo la segretaria amministrativa per l'importante lavoro organizzativo svolto. Il responsabile del servizio di consulenza giuridica evidenzia con una certa preoccupazione il calo dei volontari che si mettono a disposizione per svolgere i pomeriggi di

consulenza. Da parte dei giovani avvocati si constata un certo disinteresse che non può che dispiacere. La situazione inizia ad essere particolarmente acuta nel Sopraceneri. Dal punto di vista logistico si segnala che la sede di Giubiasco verrà momentaneamente spostata, in un edificio attiguo, a seguito dei lavori di ristrutturazione che interessano lo stabile nel quale hanno luogo abitualmente le consulenze.

● **Relazione sull'attività della FSA**

Il presidente dà la parola all'avv. Nicolò Salvioni, membro del Consiglio della FSA, che dopo i saluti di rito riferisce dei lavori del Consiglio della FSA. L'avv. Salvioni accenna alla sua nomina quale responsabile della rivista degli avvocati. Tra i progetti che stanno impegnando maggiormente la FSA si segnala quello relativo all'esigenza di meglio coordinare e gestire il processo di adozione e diffusione della firma elettronica dei documenti in formato digitale. Circa 170 avvocati ticinesi hanno aderito a questa iniziativa. A livello legislativo si segnala che l'attesa Legge federale sull'avvocatura è ancora in corso di elaborazione.

6. Presentazione e approvazione del nuovo Statuto OATi

In allegato alla convocazione all'Assemblea generale ordinaria 2014 sono state trasmesse a tutti i membri dell'OATi le proposte di modifica dello Statuto dell'OATi.

Il presidente ricorda che le modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'intervenuta adozione della nuova Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presidente coglie l'occasione per ringraziare sentitamente l'avv. Riccardo Rondi che, con estrema precisione ed attenzione, ha material-

mente proceduto alla stesura delle nuove disposizioni statutarie.

Il presidente sottopone all'Assemblea il quesito a sapere se qualcuno ha qualche domanda e/o osservazione sulle disposizioni in questione. Non essendo il caso, il presidente propone di rinunciare al voto sui singoli articoli, a favore del voto diretto sul complesso delle modifiche.

L'Assemblea accoglie la proposta e, in seguito, approva all'unanimità dei presenti tutte le modifiche statutarie.

7. Cerimonia di benvenuto ai nuovi membri iscritti nel Registro cantonale degli avvocati del Cantone Ticino, con consegna del documento di identità professionale di avvocato CCBE

Il presidente apre la cerimonia di benvenuto per i nuovi 9 membri iscritti nel Registro cantonale degli avvocati del Canton Ticino, formulando loro gli auguri per una proficua attività professionale.

Il presidente consegna quindi le carte di identità professionali di avvocato CCBE ai seguenti avvocati: Francesco Barletta, Andrea Del Fante, Alain Jaquet, Patrick Fini, Tania Naef, Hugo Haab, Yasmine Quaglia, Marco Robbiani e Micaela Rossetti.

8. Eventuali

Il presidente chiede ai presenti se alle eventuali qualcuno ha qualche oggetto da sottoporre all'Assemblea, rispettivamente eventuali domande da sottoporre ai membri del Consiglio.

Non chiedendo più nessuno la parola, il presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea generale ordinaria 2014 alle ore 17.22.

Segue la conferenza degli avv. Roberto Valsangiacomo, Niccolò Salvioni e Gianni Cattaneo dal titolo “La firma elettronica: novità legislative e suo utilizzo”.

Per l’Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino

Il Presidente OATi
Avv. Pascal Cattaneo

Il Segretario OATi
Avv. Gianluca Padlina

Gli scrutatori:
Avv. Sara Sabina Schlegel
Avv. Patrick Fini

Allegati:
lista avvocati in praticanti presenti
lista avvocati scusati

Varia

La riforma della giustizia ticinese

On. Norman Gobbi,
Presidente del Consiglio di Stato
Direttore del Dipartimento delle istituzioni

“Giustizia 2018” è il progetto di riforma del settore della giustizia ticinese promosso nel giugno del 2011 dal Dipartimento delle istituzioni (www.ti.ch/g2018). La riforma si pone l’obiettivo di riorganizzare l’apparato giudiziario cantonale in maniera efficiente, efficace e razionale sul lungo termine.

La riforma della giustizia a livello federale attuata nel corso degli ultimi due lustri ha avuto, in particolare, un impatto rilevante sull’organizzazione, sulle competenze e sull’attività delle Autorità giudiziarie in Ticino. Le modifiche all’organizzazione giudiziaria cantonale compiute negli ultimi decenni, si sono difatti limitate agli adattamenti indispensabili in seguito all’adozione di disposizioni federali varie.

L’importante evoluzione dell’attività giudiziaria e la constatata necessità di un riordino dell’assetto giudiziario cantonale, nell’ottica dei principi di una gestione moderna della giustizia, sono i motivi principali che hanno portato la Direzione del Dipartimento delle istituzioni a promuovere questa importante riforma giudiziaria.

“Giustizia 2018” è un progetto complesso,

avviato con la creazione di un gruppo di studio interno all'Amministrazione cantonale, che ha formulato una serie di proposte sulle possibili riorganizzazioni di svariate autorità e commissioni giudiziarie, finalizzate al perseguimento – nel lungo termine – degli obiettivi di efficacia ed efficienza. Il frutto finale del lavoro di questo gremio è stato condiviso nel gennaio 2013 con tutti le autorità e gli enti interessati coinvolti nel progetto, tra essi, l'Ordine degli avvocati.

Le tante osservazioni e considerazioni giunte non sono cadute nel vuoto, ma sono state prese in considerazione e hanno contribuito a plasmare il progetto che ha visto, in questa sua seconda fase, il coinvolgimento attivo dei rappresentanti delle singole autorità giudiziarie coinvolte, oltre che del Consiglio della Magistratura, dell'Ordine degli avvocati e dell'Associazione dei Comuni.

Nel luglio 2013, il Governo ha difatti istituito i primi quattro gruppi di lavoro con il compito di approfondire i temi prioritari relativi alle Preture e Autorità regionali di protezione, Giudicature di pace, Tribunale di appello e Competenze in materia di contravvenzioni tra Ministero pubblico e autorità amministrative.

Il primo di questi progetti – quello deman- dato al gruppo di lavoro delle Preture – è già stato in parte presentato, con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato nel dicembre scorso del messaggio sul Rapporto in materia di protezione del minore e dell'adulto e proposte legislative per la riorganizzazione del settore, richiesto dal Gran Consiglio. Ora compererà al Parlamento esprimersi in merito.

A inizio anno, il Governo ha altresì preso atto formalmente del lavoro degli altri tre gruppi di lavoro, le cui conclusioni non si sono discostate di molto da quanto inizialmente proposto dal gruppo di studio che ha elaborato il rapporto preliminare, dando così il via libera

alla concretizzazione di un messaggio relativo alla riorganizzazione delle Giudicature di pace, e a dei successivi approfondimenti afferenti l'istituzione di una nuova Autorità penale delle contravvenzioni, come pure procedendo con una consultazione sull'autonomia finanziaria, gestionale e amministrativa del potere giudiziario. Parallelamente, è stata definita la costituzione di tre ulteriori gruppi di lavoro che a partire dal mese di aprile, analizzeranno e approfondiranno altre importanti tematiche riguardanti il potere giudiziario: l'organizzazione del Ministero pubblico, l'unificazione delle Autorità penali di prima istanza e infine la revisione totale della Legge sugli onorari dei magistrati. Da oggi al 2018 seguiranno quindi vari messaggi con le proposte governative sui temi del progetto "Giustizia 2018".

Una Giustizia efficiente, in grado di risolvere le controversie in termini ragionevoli, è nell'interesse dei cittadini. L'efficienza della Giustizia costituisce anche un presupposto importante per gli imprenditori e per l'economia del Cantone. Per tutti gli avvocati, "Giustizia 2018" non avrà un impatto diretto e immediatamente tangibile, nel senso che il vostro ruolo rimarrà il medesimo, come anche il vostro rapporto con i tribunali. In ogni caso gli avvocati che operano sul nostro territorio saranno sicuramente agevolati nella loro attività di patrocinio; un'attività essenziale nel contesto dell'amministrazione della giustizia, in quanto irrinunciabile elemento di collegamento fra l'individuo-cittadino e il giudice.

Nell'elaborazione della nuova impostazione giudiziaria, il Dipartimento delle istituzioni ha voluto coinvolgere e tenere informato l'Ordine degli avvocati, soprattutto alla luce dell'intensa, costante e apprezzata collaborazione che con esso intrattiene da anni.

Tengo pertanto a ringraziare l'Ordine degli avvocati per la cooperazione e il contributo

prestato nell'interesse della Giustizia e di cittadini.

L'importante cantiere della riforma giudiziaria è stato avviato e i lavori sono in corso. Come inizialmente previsto, l'orizzonte temporale rimane il 2018, termine ottimale che coincide con l'inizio dei rinnovi delle cariche delle autorità giudiziarie. Sarà pertanto fondamentale continuare a collaborare con tutti gli attori coinvolti, ridisegnando una Giustizia cantonale moderna, efficace ed efficiente. A beneficio delle autorità giudiziarie medesime e dei cittadini tutti.

Analisi della sentenza del Tribunale federale DTF 140 III 555

avv. Francesca Verda Chiocchetti,
vicecancelliera del Tribunale d'appello¹.

Questo articolo è un aggiornamento di quanto illustrato dall'autrice nel contributo, intitolato "*Art. 68 cpv. 1 CPC: un rischio per il monopolio degli avvocati?*", pubblicato in BOA n. 48. Si tratta dell'analisi di una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 140 III 555), che conferma i contenuti di tale studio, apportando ulteriori spunti di riflessione.

Nell'ambito di un'azione di divorzio una parte si era presentata all'udienza di conciliazione accompagnata da una persona che il giudice non aveva ritenuto adempiere ai criteri posti affinché sussista una valida rappresentanza in giudizio. Il primo giudice aveva quindi deciso di interrompere l'udienza in questione. La parte si era rivolta all'istanza superiore chiedendo, in particolare, di annullare la decisione testé menzionata. La seconda istanza aveva respinto il gravame nella misura in cui era ricevibile. Adito contro tale giudizio con ricorso in materia costituzionale e ricorso in materia civile, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il primo e ha respinto, nella misura in cui ricevibile, il secondo.

Il Tribunale federale ha spiegato che un rappresentante agisce professionalmente giusta l'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC già quando è dispo-

¹ Le considerazioni del presente articolo sono espresse a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo l'Autorità giudiziaria dove l'autrice è attiva.

sto a intervenire in un numero indeterminato di casi, come nella fattispecie, indipendentemente dalla questione di sapere se egli riceva un compenso o eserciti la rappresentanza a scopo di lucro.

La sentenza in questione apporta degli auspicati chiarimenti sull'applicazione dell'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC e, di riflesso, del cpv. 1 del disposto testé menzionato. Finora l'Alta Corte si era espressa, infatti, unicamente in casi in cui non era contestata l'inesistenza di una valida rappresentanza in giudizio, bensì erano criticate le conseguenze della mancanza di tale presupposto processuale.

Come prevedibile, con il giudizio qui trattato il Tribunale federale ha confermato quanto statuito nel 1962 in un caso analogo e inerente alla normativa procedurale del Canton Zurigo, che in materia era simile a quella federale. Esso ha, infatti, sottolineato l'importanza del criterio della "ripetizione" dell'attività del rappresentante nel definire l'esistenza di una rappresentanza professionale in giudizio, indipendentemente dal criterio della remunerazione (cfr. OGer ZH, sentenza del 29 giugno 1961, in: ZR 61 n.1, pag. 1 seg. e 4). L'Alta Corte ha, inoltre, definito i contorni di tale criterio, specificando che vi è "ripetizione" già quando il rappresentante accetta il mandato senza che sussista un particolare legame personale (ad esempio di amicizia) con il rappresentato. La circostanza stessa di fungere da rappresentante in una simile fattispecie significa, infatti, che egli è disposto ad assumere più mandati.

Il Tribunale federale ha evidenziato anche il criterio della "formazione e qualifica professionale" del rappresentante, spiegando che quando il rapporto di fiducia si fonda, ad esempio, su asserite competenze in materia oppure sulla circostanza di far parte di associazioni di categoria, allora esso si basa su criteri analoghi

al legame che sussiste tra una parte e un professionista e, pertanto, si è in presenza di una rappresentanza professionale in giudizio indipendentemente dall'aspetto remunerativo.

Nel giudizio pubblicato in DTF 140 III 555 il Tribunale federale ha trattato un caso in cui il rappresentato aveva scelto il rappresentante perché ne condivideva l'orientamento politico. Ci si domanda se quanto argomentato valga anche nel caso in cui tali criteri di scelta concorrano con l'esistenza di un'amicizia stretta o di un legame di parentela. A mio avviso la risposta a tale quesito si trova nella medesima sentenza, laddove è evidenziata la volontà del legislatore di salvaguardare la qualità della rappresentanza. Il Tribunale federale ha ricordato, al proposito, le condizioni poste dalla LLCA (RS 935.61), nonché gli obblighi ivi contenuti a cui devono sottostare gli avvocati, sottolineando che la normativa in questione è stata prevista segnatamente nell'interesse della parte rappresentata. Di conseguenza, l'Alta Corte ha spiegato che affinché tale tutela possa essere messa in atto occorre far prova di circospezione nell'ammettere alla rappresentanza in giudizio un rappresentante che non adempie ai requisiti menzionati sopra. Ciò vale anche nell'ipotesi testé illustrata, tanto più che l'asserito legame di amicizia finirebbe per fondarsi unicamente sulle allegazioni della parte e del suo rappresentante.

Giova, infine, rimarcare che il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se quanto suesposto valga anche nel caso in cui la parte si faccia accompagnare da una persona senza che questa eserciti la funzione di rappresentante.

Decisioni della Commissione di disciplina degli Avvocati

Obbligo dell'avvocato di restituire all'avente diritto, alla prima richiesta, gli atti che gli sono affidati

Art. 19 e 20 LAVv, art. 12 LLCA

Considerato:

1. Omissis.
2. Con la segnalazione citata in ingresso, l'avv. XX si è rivolto a questa Commissione lamentando un comportamento del collega avv. YY lesivo dell'art. 12 lett. a LLCA in concorso con l'obbligo di restituire gli atti al cliente ex art. 404 CO. In concreto, il denunciante, subentrato al denunciato in una vertenza civile quale patrocinatore del signor ZZ, avrebbe chiesto al collega YY la consegna dell'intero incarto. Senza successo.
3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. YY per possibile violazione degli art. 12 lett. a LLCA e 19 LAVv.
4. Omissis.
5. Le regole professionali che si impongono a un avvocato sono sancite esaurientemente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (**Bohnet/Martenet**, Droit de la profession d'avocat, 2009, n.

1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. m. LLCA n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1).

Giusta l'art. 12 lett. a) LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. La norma è ripresa dall'art. 16 LAVV, che recita come l'avvocato esercita la sua professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige.

A norma dell'art. 19 cpv. 2 LAVv l'avvocato è tenuto a restituire all'avente diritto, alla prima richiesta, gli atti che gli sono affidati, sia o meno coperto il proprio onorario. La pretesa ha natura civile (**Fellmann/Zindel**, Kommentar zum Anwaltgesetz, ad art. 12, n. 33) e l'art. 400 cpv. 1 CO impone al mandatario, a richiesta del mandante, di dar conto della sua gestione, come pure di restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituire del mandatario concerne tutto quanto gli è stato trasmesso dal mandante in vista dell'esecuzione del mandato, rispettivamente che ha ricevuto da terzi (**Bohnet/Martenet**, Droit de la profession d'avocat, pag. 1128, n. 2842). La legge non precisa l'estensione di questo obbligo, ma la giurisprudenza e la dottrina hanno avuto modo di chiarire che esso riguarda tutti quei documenti riferiti alle operazioni che potevano interessare il mandante (corrispondenza, atti giudiziari, contratti, ecc.) ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecu-

zione del contratto (**Fellmann/Zindel**, op. cit., ad art. 12, n. 33 e 35; **Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1129, n. 2845; **DTF** 122 IV 322 cons. 3 cc, lett. aa con numerosi rif.). Tali documenti interni non devono essere consegnati dall'avvocato neppure contro pagamento delle relative spese di fotocopiatura (**Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1130, n. 2847). Il cliente potrà invece esigere dal suo avvocato che gli rimetta resoconti di un'udienza o di un incontro con il cliente, al fine di farne beneficiare il nuovo patrocinatore. In questo caso, l'avvocato ha diritto di farsi rimborsare le spese per le relative fotocopie (**Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1130, n. 2847).

La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevolmente breve, laddove un termine di 10 giorni dovrebbe bastare (**Fellmann/Zindel**, op. cit., ad art. 12, n. 33).

Il mandatario può per il resto conservare delle copie dei documenti, al fine di premunirsi contro un'eventuale critica della propria gestione del mandato e di dimostrare la consistenza del proprio mandato in caso di contestazione del proprio onorario (**Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1129, n. 2846).

L'avvocato non può infine rifiutarsi di restituire l'incarto al proprio cliente, lamentando il mancato pagamento della propria nota d'onorario. L'avvocato non dispone infatti di alcun diritto di ritenzione ex art. 895 CC sugli atti e i documenti oggetto di restituzione (**Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1134, n. 2863), né l'obbligazione del mandatario di restituire gli atti ex art. 400 cpv. 1 CO può essere considerata quale controprestazione con quella del cliente di pagare l'onorario (art. 82 CO) (**Fellmann/Zindel**, op. cit., ad art. 12, n. 34; **Bohnet/Martenet**, op. cit., pag.

521, n. 1223, pag. 1137, n. 2867; **DTF** 122 IV 322 cons. 3b e 3c lett. bb).

6. Nella fattispecie, questa Commissione è giunta alla conclusione che il denunciato sia incorso in una violazione delle norme deontologiche oggetto della presente procedura. Le tavole processuali hanno permesso infatti di appurare come egli non abbia restituito all'avente diritto, per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta, l'incarto relativo al precedente patrocinio. Il denunciato avrebbe dovuto provvedervi nella misura prevista dalla giurisprudenza e dalla dottrina, trattenendo dunque esclusivamente ed eventualmente documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del contratto (**Fellmann/Zindel**, op. cit., ad art. 12, n. 33 e 35; **Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1129, n. 2845; **DTF** 122 IV 322 cons. 3 cc, lett. aa con numerosi rif.). Lo avrebbe inoltre dovuto fare entro 10 giorni dalla richiesta (**Fellmann/Zindel**, op. cit., ad art. 12, n. 33), senza richiedere il pagamento della propria nota d'onorario (**Fellmann/Zindel**, op. cit., ad art. 12, n. 34; **Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 521, n. 1223, pag. 1137, n. 2867; **DTF** 122 IV 322 cons. 3b e 3c lett. bb), né pretendere dal cliente che egli sopportasse eventuali spese di fotocopiatura ad eccezione di resoconti di un'udienza o di incontri con il cliente (**Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1130, n. 2847). Il denunciato, infine, in vista di un'eventuale causa contro l'ex cliente, al fine di incassare le note scoperte, avrebbe potuto e dovuto conservare delle copie dei documenti, ma non l'intero incarto, in originale (**Bohnet/Martenet**, op. cit., pag. 1129, n. 2846). Non vi è da ultimo alcun obbligo, neppure

re deontologico, da parte del nuovo patrocinatore di “provvedere a far pagare o consegnare in giustizia” la nota del denunciato prima di assumere l’incarico.

7. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell’avv. YY debba essere sanzionata, ritenuto che l’art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l’avvertimento, l’ammonizione, la multa fino a fr. 20'000.--, la sospensione dall’esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare.

Richiamato lo scopo della sanzione disciplinare, nello specifico la violazione deontologica è data e può essere considerata di media entità. L’avv. YY ha precedenti disciplinari, essendo egli già stato oggetto di un procedimento disciplinare per violazione dell’obbligo di rendiconto, sfociato in una parallela decisione di data odierna, che prevede la misura disciplinare dell’ammonizione. Inoltre egli, nel corso della presente procedura, non ha dato segni di autocritica. Questa Commissione ritiene pertanto adeguata una multa di CHF 500.00.

Omissis

**Utilizzo di espressioni e di toni non confacenti alla dignità professionale dell’avvocato
Art. 12 lett. a) LLCA**

Considerato:

1. Omissis.
2. XX ha segnalato l’avv. YY ritenendo che quest’ultimo in tre distinte comparse scritte, quale patrocinatore della sua controparte, avesse usato espressioni e toni non confacenti alla dignità professionale dell’avvocato.

3. Il denunciante ha evidenziato quali espressioni a suo modo di vedere non siano confacenti alla dignità professionale dell’avvocato, producendo pure copia degli scritti allestiti dall’avv. YY.

Più concretamente:

- In uno scritto datato GG.MM.AAAA ed indirizzato alla CTR, l’avv. YY, parlando di XX ha sostenuto che: *“Lo scritto di controparte è semplicemente debordante di balle e di autocelebrazioni egoiche del signor YY (...) a parole parrebbe Dio in terra, poi invece, sul terreno si rivela un mollusco che tira alle spalle”*;
- In uno scritto del GG.MM.AAAA nuovamente indirizzato alla CTR il cui denunciato così si è espresso: *“Sono estremamente sorpreso della vostra risposta e soprattutto del fatto che pensiate che la mia cliente possa raggiungere una soluzione dettata dal buon senso con il padre di ZZ, che purtroppo da questo punto di vista appare piuttosto debilitato”*;
- In un’istanza del GG.MM.AAAA diretta alla Pretura, l’avv. YY ha rilevato che; *“... dalla miopia e dai limiti del convenuto medesimo, nonché dalla sua propensione alla provocazione ed al litigio fine a sé stesso, il convenuto con la solita spocchia, ha ritenuto bene di modificare il contributo alimentare (...) Ma la misura richiesta è altresì necessaria in considerazione del vezzo del convenuto di detrarre dal contributo da lui corrisposto anche l’ammonizione di quelle che lui, egoisticamente e sfrontatamente ritiene spese straordinarie”*.

4. Omissis

5. L’art. 12 lett. a) LLCA, stabilisce che l’avvocato deve esercitare la professione con cura e diligenza. Questa regola disciplina i rapporti fra l’avvocato e il suo cliente,

ma anche con le autorità, il pubblico, la controparte e i colleghi (DTF 130 II 276 consid. 3.2., STF 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 5.1).

Nel caso in esame giova esaminare se l'avv. YY sia incorso in una violazione dell'art. 12 lett. a) LLCA, per essersi espresso nei confronti della controparte, nei termini esposti al considerando precedente. Dalla regola professionale dell'art. 12 lett. a) LLCA si deduce che l'avvocato deve assicurare e mantenere la dignità in tutta la sua attività, ad eccezione di quella svolta fuori dalla professione (DTF 130 II 276 consid. 3.2; CAN 17 febbraio 2011 in re P. consid. 4). A questo riguardo dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di chiarire che sono mancanze gravi, trattandosi di comportamenti processuali, il fatto che un avvocato rimproveri un altro con diffamazioni, calunnie o altri contegni repressibili, oppure gli rivolga critiche manifestamente infondate o senza alcun interesse per la causa. Rimproverare all'avvocato avversario, di incapacità, arroganza, insolenza, rispettivamente di apostrofarlo – seppure velatamente - di piccolo uomo iroso, di mezza cartuccia o di imbecille, lede l'art. 12 lett. a) LLCA (CAN 17 febbraio 2011 cit. consid. 5).

Più in generale, l'avvocato che accusa il patrocinatore della controparte dal profilo personale e in modo infondato, definendolo incapace, arrogante e insolente, viola i suoi doveri professionali, e ciò indipendentemente dalla responsabilità penale delle offese (STF 2A.168/2005 del 6 settembre 2005 consid. 2.2.2 e 2.2.3; 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004, consid. 7.3.; **Fellmann**, Kommentar zum Anwaltgesetz, IIa ed., n. 48a segg. all'art. 12 lett.a). Non si configura, per contro, alcuna violazione se l'avvocato usa toni accesi o sferzanti nei confronti di un col-

lega, sempreché non trascenda in insulti personali, ingiurie o diffamazioni senza nesso oggettivo con la causa (CAN 17 febbraio 2011 cit. consid. 5). Principi questi applicabili senz'altro anche ad esternazioni del genere nei confronti di una controparte.

6. Nel caso in esame l'avv. YY ha senz'altro travalicato i limiti della tollerabile decenza, laddove egli afferma che XX sarebbe *“un mollusco che tira alle spalle”*. Secondo la maggior parte dei dizionari, *“mollusco”* riferito ad un essere umano è un figurativo spregiativo per definire una persona priva di nerbo, di carattere e di volontà, sinonimo di rammollito. Il denunciato non spiega invece cosa intende per *“...che tira alle spalle...”*. A mente di questa commissione la citata locuzione non può altro che riguardare un'azione portata dietro le spalle, da vigliacco. Indipendentemente da eventuali connotazioni di natura penale che sfuggono al vaglio della Commissione di disciplina, questo modo di esprimersi, irrispettoso ed irriverente, non si addice ad un avvocato e non può essere tollerato.
7. Per quanto concerne l'affermazione *“...possa raggiungere una soluzione dettata dal buon senso con il padre di ZZ, che purtroppo da questo punto di vista appare piuttosto debilitato...”* questa commissione non ravvede gli estremi della violazione deontologica. Pur ammettendo trattarsi di una sortita irritante per il destinatario, la medesima non raggiunge ancora quell'intensità necessaria per qualificarla di ingiuriosa o di diffamante per poterla qualificare quale violazione deontologica. Su questo punto, alla segnalazione non si può dare alcun seguito.

8. Rimane da esaminare se il passo “...*dalla miopia e dai limiti del convenuto medesimo, nonché dalla sua propensione alla provocazione ed al litigio fine a sé stesso, il convenuto con la solita spocchia, ha ritenuto bene di modificare il contributo alimentare (...) Ma la misura richiesta è altresì necessaria in considerazione del vezzo del convenuto di detrarre dal contributo da lui corrisposto anche l’ammonitare di quelle che lui, egoisticamente e sfrontatamente ritiene spese straordinarie...*” sia irrispettoso dell’art. 12 lett. a) LLCA.

Spocchioso è sinonimo di borioso e di presuntuoso. Trattasi di giudizi di valore decisamente forti che vanno oltre il tollerabile, soprattutto alla luce che a detta dell’avv. YY trattasi di una spocchia ricorrente, quasi congenita.

Sfrontato è invece colui il quale è privo di misura e di ritegno in quello che dice e che fa. Questo apprezzamento non è invece ritenuto tale da sconfinare nella contumelia e come tale non appare sanzionabile.

9. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell’avv. YY debba essere sanzionata, ritenuto che l’art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l’avvertimento, l’ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall’esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Richiamato lo scopo della sanzione disciplinare, ritenuto che l’avv. YY non ha precedenti noti a questa commissione, ritenuto che durante il procedimento disciplinare egli non ha tuttavia dimostrato segni di autocritica tendendo a minimizzare la portata delle sue affermazioni la CDAvV ritiene che il suo modo di esprimersi focoso ed irriverente nei confronti della controparte per difendere i

diritti del suo assistito non si giustifica neppure in relazione ai fatti di causa e agli eventuali esiti successivi peraltro non noti a questa Commissione. L’avv. YY avrebbe potuto utilizzare toni ed espressioni altrettanto efficaci, ma più rispettosi della personalità altrui per difendere gli interessi del suo cliente.

Tutto ciò considerato, viene inflitta una multa di CHF 500.00.

Omissis

Segnalazione sentenze

**Sentenza della I Corte di diritto civile
4A_413/2013 dell'11 marzo 2014 (DTF 140
III 200)**

**Art. 2 cpv. 2 CC; art. 163 cpv. 2 e art. 216
cpv. 2 CO**

**Precontratto di vendita immobiliare, vizio
di forma, abuso di diritto, *culpa in contra-
hendo e pena convenzionale.***

Non commette un abuso di diritto colui che invoca la nullità per vizio di forma di un precontratto di vendita immobiliare non eseguito (conferma della giurisprudenza; consid. 4).

Una pena convenzionale, che ha lo scopo di risarcire l'interesse negativo derivante da una culpa in contrahendo, può essere validamente stipulata in un contratto preliminare di compravendita immobiliare redatto nella sola forma scritta (consid. 5).

Impressum

Editore

Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,
Corso San Gottardo 3, Casella postale 1649,
6830 Chiasso

Telefono: 0041 (0)91 682 95 61

Telefax: 0041 (0)91 682 95 62

E-mail: info@oati.ch

Website: <http://www.oati.ch>

Comitato di redazione

Commissione del Bollettino dell'Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino
avv. Flaviana Biaggi-Fabio, coordinatrice,

Via Giovannini 16, 6710 Biasca,

N. tel. 091 862 33 31

E-mail: info@legalbiaggifabio.com

avv. Lea Kaufmann, membro,
via Belvedere 3, 6976 Castagnola,
N. tel. 091 970 38 03

avv. Tamara Erez, membro,
Via Canonica 5, 6901 Lugano,
N. tel. 091 910 19 00
E-mail: tamara.erez@peterlegal.com

Distribuzione

Segretariato dell'Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino
Corso S. Gottardo 3, 6830 Chiasso

Grafica di copertina

Antonio Bertossi
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010
at@pantonio.ch

Stampa

Pedrazzini Offset
tipografia-legatoria-edizioni-pubblicità
Via Varenna 7, 6600 Locarno
N. tel. 091 751 77 34, Fax: 091 751 51 18

Tiratura

1050 esemplari
2 numeri all'anno: aprile e novembre

Chiusura redazionale

15 marzo / 30 settembre

Abbonamento annuale: CHF 25.00
Numero singolo: CHF 15.00

PAGANINI SOFTWARE

Software per Studi Legali e Notarili

30 anni di esperienza diretta con avvocati
a garanzia della vostra soddisfazione

SEMPLICE, COMPLETO, AFFIDABILE

- *Indirizzi / Contatti / Incarti*
- *Termini*
- *Corrispondenza / Dossier / Classificazione*
- *Timesheet*
- *Acconti / Esborsi / Fatturazione*
- *Contabilità generale / Debitori / Creditori*
- *Dichiarazioni Iva*
- *Conto clienti*
- *Paghe e stipendi*

PER WINDOWS E MAC



**qualche ora
di istruzione
e lavorate già**

www.paganinisoftware.ch

info-online@paganinisoftware.ch